



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 146/14/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 96/DDA/MCA – redmp3.ru)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/215, pervenuta in data 2 dicembre 2014 (prot. n. DDA/0001745), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet redmp3.ru, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate le seguenti:

- *“E ritorno da te”* di Laura Pausini, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/159407/laura-pausini-e-ritorno-da-te.mp3>;
- *“Un'emergenza d'amore”* di Laura Pusini, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/470518/laura-pausini-un-emergenza-d-amore-verona.mp3>;
- *“In assenza di te”* di Laura Pausini, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/159411/laura-pausini-in-assenza-di-te.mp3>;
- *“La prospettiva di me”* di Laura Pausini, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/186924/laura-pausini-la-prospettiva-di-me.mp3>;
- *“Resta in ascolto”* di Laura Pausini, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/187200/laura-pausini-resta-inascolto.mp3>;
- *“Deviazioni”* di Vasco Rossi, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/263850/vasco-rossi-deviazioni.mp3>;
- *“Ogni volta”* di Vasco Rossi, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/284615/vasco-rossi-ogni-volta.mp3>;
- *“Colpa d'Alfredo”* di Vasco Rossi, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/660592/vasco-rossicolpa-d-alfredo.mp3>;
- *“Blasco”* di Vasco Rossi, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/303427/vasco-rossi-blasco.mp3>;
- *“Delusa”* di Vasco Rossi, alla pagina internet
<http://redmp3.ru/stream/303436/vasco-rossi-delusa.mp3>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Centro di gravità permanente*” di Franco Battiato, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/279598/franco-battiato-centro-di-gravita-permanente.mp3>;
- “*L’era del cinghiale bianco*” di Franco Battiato, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/279601/franco-battiato-l-era-del-cinghiale-bianco.mp3>;
- “*Atlantide*” di Franco Battiato, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/286839/franco-battiato-atlantide.mp3>;
- “*Cuccuruccuccu*” di Franco Battiato, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/849930/franco-battiato-cuccuruccuccu.mp3>;
- “*La cura*” di Franco Battiato, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/87195/franco-battiato-la-cura.mp3>;
- “*Fuoco nel fuoco*” di Eros Ramazzotti, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/705706/eros-ramazzotti-fuoco-nel-fuoco.mp3>;
- “*Mujer amiga*” di Eros Ramazzotti, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/730199/eros-ramazzotti-mujer-amiga-mia.mp3>;
- “*E ancor mi chiedo*” di Eros Ramazzotti, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/649902/eros-ramazzotti-e-ancor-michiedo.mp3>;
- “*L’ombra del gigante*” di Eros Ramazzotti, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/705705/eros-ramazzotti-l-ombra-del-gigante.mp3>;
- “*Y en el este una luz*” di Eros Ramazzotti, alla pagina internet <http://redmp3.ru/stream/730197/eros-ramazzotti-y-en-el-este-una-luz.mp3>;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere di carattere sonoro sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante SIAE dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41;

3. Questi elementi inducevano la Direzione servizi media a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

4. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza è emerso quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto dell’istanza risulta registrato dalla società Registrator-Ru, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica inform@mastername.ru, per conto di un soggetto privato che non appare rintracciabile; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società CloudFlare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano; il 5,4% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

5. Con comunicazione del 5 dicembre 2014 (prot. n. DDA/0001829), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 96/DDA/MCA relativo all’istanza DDA/215, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41. Nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

predetta comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento;

6. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito oggetto dell'istanza, in data 5 dicembre 2014 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e con la società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui sono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto dell'istanza, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16 e 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41;

8. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 5 dicembre 2014, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito redmp3.ru, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

11. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet redmp3.ru, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito redmp3.ru, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani